

## REGOLAMENTO (CE) N. 3191/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1993

che sopprime la tassa di compensazione e ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di limoni freschi originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, primo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 3113/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3150/93<sup>(4)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione per i limoni freschi originari della Turchia ed ha sospeso il dazio doganale preferenziale all'importazione di tali prodotti;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari della Turchia constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 249/93<sup>(6)</sup>, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è

mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Turchia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 3113/93 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 278 dell'11. 11. 1993, pag. 55.

<sup>(4)</sup> GU n. L 282 del 17. 11. 1993, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 45.